



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE

Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
d.P.R. n° 380 del 6\6\2001 e ss.mm.ii. - Art. 27

ORDINANZA N° 25/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 16 del 16.01.2017 avente ad oggetto la rimozione e demolizione delle opere abusive.

VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale n. 1756 del 14.03.2017 con la quale la sig.ra Pisano Donatella nata a Barano d'Ischia il 10.02.1963 ed ivi residente alla Via Astiere n. 21 comunica:

“che in data 17.01.2017 alla scrivente è stata notificata ordinanza di demolizione di alcune opere site nel Comune di Barano d'Ischia alla località Cava delle Nocelle n. 16 del 2017;

che l'istante non ha realizzato alcuna opera o men che mai è proprietaria di alcun bene sito alla Cava delle Nocelle per cui è probabile che l'ente sia caduto in errore sul soggetto destinatario dell'ordinanza.

Tutto ciò premesso, con la presente chiede revocarsi l'ordinanza n. 16/2017.”

VERIFICATO che nella parte che identifica la località oggetto dell'abuso per mero errore materiale è stato indicato un una località diversa da quella indicata nel rapporto del T.C. acquisito al prot. Gen. Com. n. 7842 del 14.12.2016.

RITENUTO NECESSARIO provvedere ad annullare l'ordinanza n. 16 del 16.01.2017 alla Sig.ra PISANO Donatella.

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;”

VISTO il rapporto del T.C. acquisito al prot. Gen. Com. n. 7842 del 14.12.2016, dal quale si rileva che in località Astiere, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, presso la proprietà della **Sig.ra PISANO Donatella, nata a Barano d'Ischia il 10.02.1963, sita in Barano d'Ischia (NA) alla Via Astiere n. 21**, risultano realizzate le seguenti opere abusive:

“Attaccato ad un vecchio fabbricato risultano realizzati i seguenti ampliamenti:

- 1. locale cucina costituita da muratura portante e soletta di copertura, comunicante con il vecchio fabbricato, munito di un vano finestra ed adibito a locale cucina, il tutto occupante una superficie di circa mq. 7,20, alto circa mt. 3.30; il predetto locale appare di vecchissima fattura;*
- 2. locale wc, attaccato al precedente vano cucina e comunicante mediante vano porta, occupante una superficie di circa mq. 4.45, alto circa 2.30; il predetto locale appare di vecchissima fattura;*
- 3. locale adibito ad ingresso e comunicante con il locale cucina, attaccato al vecchio fabbricato per un lato, costituito da muratura portante e soletta di copertura il tutto occupante una superficie di circa mq. 7.40, alto circa mt. 3.30; anche il predetto locale appare di vecchia fattura e presenta sul lato nord una parete in parte finestrata del tipo veranda;*

4. *Antistante al vecchio fabbricato, ed attaccato al locale ingresso, risulta eseguita una tettoia costituita da una struttura in ferro e copertura in pannelli di plexiglas, il tutto occupante una superficie di circa mq. 10.00 ed alta circa mt. 3.30; sottostante ad essa si rileva la presenza di un muretto perimetrale che racchiude un piccolo ripostiglio; La stessa non appare realizzata di recente;*
5. *Il vecchio vano scala di accesso al piano seminterrato, risulta realizzata una copertura costituita da una soletta inclinata in tavelloni in cotto e calcestruzzo, attaccata al perimetrale del locale ripostiglio e poggiate per due lati su perimetrali in muratura; il tutto occupa una superficie di circa mq. 5.30 ed alto circa mt. 2.00. La predetta copertura appare di più recente fattura rispetto agli altri locali rilevati;*
6. *Attaccata alla predetta copertura della scala, risulta apposta una lamiera sorretta da bacchette di ferro ed addossata alla recinzione ivi esistente, il tutto occupante una superficie di circa mq. 4.00 ed alta circa mt. 2.00.*
7. *Infine soprastante al locale cucina e wc, risultano realizzate due superfetazioni, di cui una munita di infisso in alluminio; le stesse si presentano come due piccoli locali tecnici aventi altezza di circa mt. 1.20 (altezza desumibile dalla documentazione fotografica n. 4-6-7)."*

RILEVATO che le opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio;

RILEVATO che pertanto le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, essendo l'intero territorio comunale sottoposto a tale vincolo;

CONSIDERATO che il Comune di Barano d'Ischia è sprovvisto di Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO altresì che l'intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal D.M. del 19.06.1958 pubblicato sulla G.U. n° 209 del 30.09.1958, e che, in quanto tale, è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO ancora che il Comune è sottoposto a regime vincolistico disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia approvato con Decreto Ministeriale dell' 8 febbraio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23.04.99, la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni;

CONSIDERATO infine che il Piano Territoriale Paesistico di cui in precedenza, *in applicazione dell'art. 23 R.D. 1357/40, costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore regionali. I piani regolatori generali e particolareggiati dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.* (rif. art. 5 comma 2 delle NTA del PTP Isola d'Ischia).

ACCERTATO che la normativa del PTP dell'Isola d'Ischia è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali (art. 5 norme di attuazione) e che le opere di cui innanzi sono state eseguite in un zona che il PTP dell'Isola d'Ischia designa PI ed in contrasto con la norma del PTP;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;

CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

LETTO l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. *"Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità ... omissis ... nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ... omissis ...".*

CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale

ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato.

RITENUTO condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessarietà:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;*
- dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto *è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori"*

ATTESA la necessità di disporre per la demolizione delle opere sopra descritte, poiché realizzate abusivamente ed inoltre contrastano con le norme urbanistiche-paesistiche sopra richiamate;

VISTE le Deliberazioni di G.C. n. 21 del 09/02/2010 e n. 55 del 16/03/2010 con le quali sono stati forniti indirizzi in materia di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, ed è stato tra l'altro dettato l'ordine di priorità per l'esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi;

VISTO l'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 23.2.1982, pubblicata nel B.U. n. 17 del 1.3.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 1.9.1981, n. 65 (tutela dei beni ambientali);

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 20.3.1982 e ss.mm. ed ii. ;

VISTO il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. del 08/02/1999, pubblicato sulla G.U. N° 94 del 23/4/1999;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ed ii.;

REVOCA

per le motivazioni quanto sopra menzionate, l'Ordinanza n. 16 del 16.01.2017 alla Sig.ra **PISANO Donatella**.

ORDINA

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, al Sig.ra **PISANO Donatella, nata a Barano d'Ischia il 10.02.1963 ed ivi residente in Barano d'Ischia alla via Astiere n. 21** ed a chiunque altro coobbligato, di demolire ad HORAS a propria cura e spesa le opere abusive descritte nelle premesse.

AVVISA

ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011 n° 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che in difetto l'Ufficio provvederà alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle spese sostenute.

DISPONE

che l'Ufficio Messi provveda alla notifica del presente provvedimento alla Sig.ra **PISANO Donatella, nata a Barano d'Ischia il 10.02.1963 ed ivi residente in Barano d'Ischia alla via Astiere n. 21** e che la presente Ordinanza venga trasmessa alle Forza dell'Ordine preposte al controllo del rispetto del presente atto;

AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4bis del D.P.R. 380/2001, nonché alle procedure sopra esposte.

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento dalla data di notifica della presente.

Barano d'Ischia 21.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Crescenzo UNGARO

